

Codice A1817B

D.D. 30 maggio 2025, n. 1119

Approvazione dello schema di convenzione tra Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., Agenzia Interregionale per il Fiume Po e Regione Piemonte per disciplinare l'utilizzo ed il mantenimento nelle aree di proprietà della Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. del nuovo argine, comprensivo di chiavica in cemento armato da realizzarsi in fregio alla linea ferroviaria Arona-Domodossola, in corrispondenza della progressiva chilome...



ATTO DD 1119/A1800A/2025

DEL 30/05/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

OGGETTO: Approvazione dello schema di convenzione tra Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., Agenzia Interregionale per il Fiume Po e Regione Piemonte per disciplinare l'utilizzo ed il mantenimento nelle aree di proprietà della Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. del nuovo argine, comprensivo di chiavica in cemento armato da realizzarsi in fregio alla linea ferroviaria Arona-Domodossola, in corrispondenza della progressiva chilometrica ferroviaria Km 24+540, in Comune di Verbania (VB), su sponda destra del Fiume Toce.

Premesso che:

- con D.G.R. 25-7148 del 22/10/2007 è stato approvato lo schema del III Atto Integrativo "Accordo di Programma Quadro in materia di difesa del suolo" con il Ministero dello Sviluppo economico e con il Ministero dell'Ambiente avente come oggetto la realizzazione degli interventi di competenza regionale finalizzati alla rimozione del pericolo o alla riduzione del rischio idrogeologico in ambiti cartografati dal Piano di Assetto Idrogeologico (PAI);

- in data 28/02/2019, successivamente perfezionata con nota prot. 7130 del 15/03/2019, l'ing. Carlo Condorelli, in qualità di Delegato del Legale Rappresentante dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po (di seguito AIPo), ha presentato al Nucleo centrale dell'Organo tecnico regionale, ai sensi dell'articolo 12, comma 1 della L.R. 40/1998, in combinato disposto con l'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006, domanda di avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) di competenza regionale relativamente al progetto: "Completamento argine destro torrente Strona fino alla superstrada per Baveno e realizzazione nuovo argine in sponda destra fiume Toce", presentato - dall'Agenzia Interregionale per il fiume Po, localizzato nei Comuni di Verbania (VB) e Gravellona Toce (VB);

- gli interventi in progetto sono stati definiti nell'ambito dello "Studio di fattibilità della sistemazione idraulica del fiume Toce nel tratto da Masera alla foce", redatto dall'Autorità di Bacino del Fiume Po (anno 2003), allo scopo di provvedere alla difesa idraulica, nei confronti della

piena di riferimento duecentennale (Tr=200 anni), delle porzioni di territorio dei Comuni di Gravellona Toce e Verbania, ubicati in sponda destra del fiume Toce, tra l'immissione del torrente Strona e la linea ferroviaria Milano-Domodossola;

- gli interventi consistono in rilevati arginali per la concretizzazione della fascia B di progetto sostanzialmente parallela e adiacente al tracciato dell'autostrada A26, fino al ponte ferroviario della linea Milano-Domodossola.

Dato atto inoltre che:

- il Nucleo Centrale dell'Organo Tecnico Regionale, individuato con D.G.R. n. 21-27037 del 12/04/1999, sulla base delle indicazioni dell'art. 7 della l.r. 40/1998, verificate la natura e le caratteristiche dell'opera, ha individuato, con nota prot. n. 7339 del 19/03/2019, la Direzione Regionale Opere pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica quale struttura regionale competente, nonché quali strutture regionali interessate all'istruttoria le Direzioni Ambiente, governo e tutela del territorio, Competitività del sistema regionale e Agricoltura;

- la Direzione Regionale Opere pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, con D.D. n. 862/A18000 del 21/03/2019, ha delegato la responsabilità del procedimento al responsabile del Settore Tecnico Regionale Novara e Verbania.

Con Deliberazione della Giunta Regionale 13 novembre 2020, n. 10-2264 "Provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 inerente al progetto "Completamento argine destro torrente Strona fino alla superstrada per Baveno e realizzazione nuovo argine in sponda destra fiume Toce", presentato dall'Agenzia Interregionale per il fiume Po, localizzato nei Comuni di Verbania (VB) e Gravellona Toce (VB)":

- è stata espressa la compatibilità ambientale dell'intervento, ai sensi degli artt. 25 e 27-bis del D.lgs. 152/2006;

- è stata autorizzata l'Agenzia Interregionale per il fiume Po alla realizzazione del suddetto progetto.

Con nota prot. n. 10440 del 30/04/2020 RFI nell'autorizzare l'intervento rinvia alla scrittura di una convenzione contrattuale che disciplini l'utilizzo ed il mantenimento nelle aree di proprietà del nuovo argine, comprensivo di chiavica in cemento armato da realizzarsi in fregio alla linea ferroviaria Arona-Domodossola, in corrispondenza della progressiva chilometrica ferroviaria Km 24+540, in Comune di Verbania (VB), da stipulare prima dell'inizio dei lavori.

Preso atto che si è giunti alla realizzazione dell'ultima parte del progetto ossia del nuovo argine in sponda destra fiume Toce si rende necessario regolare l'uso della proprietà di RFI, interessata dall'opera medesima tramite la stipula della sopra menzionata convenzione.

Considerato che, come definito dalla Deliberazione della Giunta Regionale 30 luglio 2012, n. 200-4402 (D.C.R. n. 144-3789 del 31/01/2012 "Legge regionale n. 38/2001 (Costituzione dell'Agenzia interregionale per la gestione del fiume Po - AIPo). Ridefinizione dell'ambito territoriale di competenza dell'AIPo". Definizione di criteri e modalità attuative), alla data di approvazione del collaudo dell'opera, tutti gli obblighi derivanti dall'opera rientreranno nelle competenze della Regione si ritiene opportuno procedere alla stipula della convenzione tra RFI, AIPo e Regione Piemonte secondo lo schema allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e

sostanziale.

Ritenuto altresì opportuno demandare al Responsabile del Settore Tecnico regionale di Novara e Verbania la sottoscrizione della convenzione in oggetto considerato che il Settore, a seguito dei disposti ed adempimenti previsti nella D.C.R. n.144-3789 del 31/01/2012 “Legge regionale n.38/2001 – Costituzione dell’Agenzia interregionale per la gestione del fiume Po – AIPo. Ridefinizione dell’ambito territoriale di competenza dell’AIPo”, rappresenta l’autorità idraulica competente sul tratto del Fiume Toce oggetto dell’intervento.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso e considerato

IL DIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- D.G.R. 25-7148 del 22/10/2007 di approvazione dello schema del III Atto Integrativo dell'“Accordo di Programma Quadro in materia di difesa del suolo”;
- L.R. 40/1998 Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione;
- D.Lgs. 152/2006 Testo Unico dell'Ambiente;
- D.G.R. n. 21-27037 del 12/04/1999 di individuazione del Nucleo Centrale dell'Organo Tecnico Regionale;
- D.G.R. 13 novembre 2020, n. 10-2264 Provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 inerente al progetto "Completamento argine destro torrente Strona fino alla superstrada per Baveno e realizzazione nuovo argine in sponda destra fiume Toce", presentato dall'Agenzia Interregionale per il fiume Po, localizzato nei Comuni di Verbania (VB) e Gravellona Toce (VB)";
- D.G.R.30 luglio 2012, n. 200-4402 (D.C.R. n 144-3789 del 31/01/2012 "Legge regionale n. 38/2001 (Costituzione dell'Agenzia interregionale per la gestione del fiume Po - AIPo). Ridefinizione dell'ambito territoriale di competenza dell'AIPo". Definizione di criteri e modalita' attuative);
- D.C.R. n.144-3789 del 31/01/2012 "Legge regionale n.38/2001 - Costituzione dell'Agenzia interregionale per la gestione del fiume Po - AIPo. Ridefinizione dell'ambito territoriale di competenza dell'AIPo", rappresenta l'autorità idraulica competente sul tratto del Fiume Toce oggetto dell'intervento;
- D.LGS. 14 marzo 2013, n. 33 Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

determina

di approvare lo schema di Convenzione tra Regione Piemonte, Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., e Agenzia Interregionale per il Fiume Po per disciplinare l’utilizzo ed il mantenimento nelle aree di proprietà della Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. del nuovo argine, comprensivo di chiavica in cemento armato da realizzarsi in fregio alla linea ferroviaria Arona-Domodossola, in corrispondenza della progressiva chilometrica ferroviaria Km 24+540, in Comune di Verbania (VB), su sponda

destra del Fiume Toce, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;
di demandare al Responsabile del Settore Tecnico regionale di Novara e Verbania, la sottoscrizione della stessa.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'art.23, comma 1, lettera d) del d.lgs 33/2013, sul sito istituzionale dell'ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al .T.A.R. avanti agli organi competenti nei modi e nei termini previsti dalla legge.

I Referenti

Ing. M. Di Bari

Dr.ssa E. Frosio

IL DIRETTORE (A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL
SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA)
Firmato digitalmente da Bruno Ifrigerio

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹,
archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. CONVENZIONE_CONTRATTUALE.pdf

Allegato



1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A.

Gruppo Ferrovie dello Stato

Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato S.p.A., a norma dell'Art.2497 sexies C.C. e D.Lgs. 112/2015

DIREZIONE OPERATIVA INFRASTRUTTURE
TERRITORIALE DI MILANO

AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO

REGIONE PIEMONTE

CONVENZIONE CONTRATTUALE

Per disciplinare l'utilizzo ed il mantenimento nelle aree di proprietà della Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. del nuovo argine, comprensivo di chiavica in cemento armato, di seguito denominato per brevità "opera"; da realizzarsi in fregio alla linea ferroviaria Arona-Domodossola, in corrispondenza della progressiva chilometrica ferroviaria Km 24+540, in Comune di Verbania (VB), su sponda destra del Fiume Toce.

TRA

Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (di seguito più brevemente "RFI"), Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell'art.2497 sexies del Codice civile e del D.lgs. n° 112/2015, con sede in Roma, Piazza della Croce Rossa n°1, iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Roma al n° 7847/92, codice fiscale 01585570581, P.ta IVA 0100808100, qui rappresentata dall'Ing....., nato a..... () il....., in qualità di Responsabile della Direzione Operativa Infrastrutture Territoriale di Milano, di RFI, giusta procura, Repertorio n., raccolta n....., rilasciata con atto del Notaiodiin data....., domiciliato per la carica in....., Milano.

E

La Agenzia Interregionale per il Fiume Po (di seguito denominata per brevità "AIPO"), con sede in Strada Garibaldi, 75 - 27100 Parma (PR), Partita IVA 02297750347 di seguito e per brevità denominata anche "AIPO" rappresentato nel presente atto dall'....., giusto le facoltà conferitogli quale di(Delibera del Comitato di Indirizzo n. del).

E

La Regione Piemonte, (di seguito denominata per brevità "REGIONE"), con sede in Torino, Piazza Piemonte n° 1, codice fiscale C.F. 80087670016 rappresentata ai fini del presente atto dal Dirigente del Settore Tecnico regionale di Novara e Verbania della Direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile, Trasporti e Logisticadomiciliato ai fini del presente atto , ()

RFI in qualità di proprietaria dei beni in cui parzialmente insisterà l'opera, nonché gestore di pubblico servizio, preposto alla tutela della sicurezza e regolarità dell'esercizio ferroviario; AIPO in qualità di Ente appaltante e gestore dei lavori per la realizzazione dell'opera; REGIONE in qualità di Autorità idraulica ai sensi del R.D. 523/1904 del Fiume Toce in seguito alla ridefinizione dell'ambito territoriale di competenza dell'AIPO di cui alla D.C.R. n.144-3789 del 31/01/2012.

PREMESSO CHE:

1. nell'ambito dei lavori di realizzazione dell'opera al fine di limitare l'area di esondazione sulla piana di Gravellona Toce, si rende necessario regolare l'uso della proprietà di RFI, interessata dall'opera medesima;
2. il realizzando argine nell'assetto definitivo corrisponderà al limite della fascia B di progetto previsto nel PAI.
3. immediatamente a valle del rilevato ferroviario è presente un canale parallelo ai binari (dimensioni 1,8 m di altezza per 2,5 m di larghezza circa)
4. i livelli idrici del Toce a monte sono previsti in innalzamento di circa 20cm e non provocheranno comunque un aumento del rischio idraulico sul terreno interessato, nemmeno in corrispondenza degli attraversamenti presenti (per esempio il ponte ferroviario sul Fiume Toce presso la stazione di Verbania).
5. come definito dalla Deliberazione della Giunta Regionale 30 luglio 2012, n. 200-4402 (D.C.R. n. 144-3789 del 31/01/2012 "Legge regionale n. 38/2001 (Costituzione dell'Agenzia interregionale per la gestione del fiume Po - AIPO). Ridefinizione dell'ambito territoriale di competenza dell'AIPO". Definizione di criteri e modalità attuative) alla data di approvazione del collaudo dell'opera, tutti gli obblighi derivanti dall'opera rientreranno nelle competenze della REGIONE.
6. con ogni successiva dicitura "AIPO/REGIONE" si intende che saranno di competenza di AIPO gli adempimenti fino all'approvazione del collaudo dell'opera, successivamente i suddetti saranno di competenza della REGIONE

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1: Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2: Allegati

Le seguenti Tavole formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione:

- Tav. 1 Planimetria interventi di valle "E" e "F": Scala 1:500 - Tavola 4
- Tav.2 Planimetria, sezioni e particolari costruttivi: Progetto costruttivo della paratoia di micropali per il sostegno del rilevato ferroviario.

Art. 3: Identificazione e descrizione dell'Opera.

L'opera in questione interesserà, in parte, un'area di proprietà di R.F.I., corrispondente al mappale n. 97 del Foglio 66 del catasto dei terreni del Comune di Verbania, al limite con il mappale n. 420 stesso foglio catastale.

Secondo il progetto approvato, il nuovo rilevato arginale risulta alto 2,0-2,3 m con un impronta alla base di 13 m ed in testa di 4 m (di cui 2,5 m per lo stradello di servizio); la pendenza delle sponde è di 2 su 1.

Per la regolazione idraulica del canale posto al piede del rilevato ferroviario, sarà realizzata una chiavica in cemento armato con paratoia motorizzata a chiusura totale.

Per la realizzazione di tale opera è necessario intaccare il piede del rilevato ferroviario (qui alto circa 5-6 m) per ulteriori metri 2 circa dal piano campagna onde permettere la posa dello scatolare necessario a garantire la continuità idraulica del canale.

Il progetto presentato prevede pertanto la realizzazione, preventiva allo scavo, di una paratia in micropali, per un tratto di lunghezza di 17,20 m, delle seguenti caratteristiche: micropali L=6m, perforazione ϕ 220, armatura acciaio S355 D=139.7 mm, spessore 10mm, interasse 40 cm, cordolo in c.a. in testa.

Art. 4: Autorizzazioni di RFI e consegna aree

R.F.I., con prot. 7903 del 4/10/2017 e prot. 4696 del 24/04/2020, autorizzava l'opera ai sensi dell'art. 58 del D.P.R. n. 753/1980, specificando che per le lavorazioni da effettuarsi sulle aree prospicienti alla ferrovia, si dovranno prendere accordi puntuali e preventivi, al fine di concordare

tempi e modalità di esecuzione delle stesse con L'Unità Territoriale Linee Nord della DOIT di Milano di RFI; nonché dovrà essere redatto e sottoscritto tra RFI e AIPO regolare verbale di consegna aree.

Per ogni necessità legata alla regolarità e sicurezza dell'esercizio ferroviario, nonché per eventuale sopravvenuta esigenza di svolgere lavorazioni incompatibili con quelle legate all'opera, RFI si riserva il diritto incontestabile di riappropriarsi del possesso delle aree, sospendendo e/o ritardando i lavori dell'opera.

Tale consegna delle aree sarà da intendersi: temporanea, ovvero limitata alla necessità temporale dell'esecuzione dell'opera e comunque subordinata alle necessità di RFI; gratuita, ovvero esente da canone di occupazione; limitata, ovvero ristretta alle sole aree di cui AIPO necessita per realizzare l'opera.

Art. 5: Impegni di AIPO/REGIONE

AIPO/REGIONE si impegna a mantenere in funzione ed in buono stato di conservazione la chiavica in calcestruzzo armato con particolare riguardo al rilevato ferroviario prossimo alle opere previste.

AIPO/REGIONE garantisce che qualsiasi incombenza gravata sul rilevato ferroviario e sul tratto di linea interessato dal suddetto intervento, sia risolta a proprie spese.

Qualunque intervento di manutenzione straordinaria od ordinaria da svolgersi sull'opera o reso necessario per la presenza dell'opera stessa, sarà a carico di AIPO/REGIONE.

In caso di eventuale potenziamento e/o intervento che RFI debba svolgere nell'area limitrofa e sull'attuale sua proprietà, qualora risultasse limitato dalla presenza dell'opera, AIPO/REGIONE si impegna fin da ora a rimborsare le maggiori spese che potrebbero derivare ad RFI

Art. 6: Manutenzioni

Qualunque lavoro di manutenzione straordinaria o di rifacimento, che direttamente o indirettamente possa eventualmente interessare l'infrastruttura ferroviaria e/o l'esercizio ferroviario, o che si sviluppi sulla proprietà della medesima, dovrà essere comunicato a RFI, che potrà autorizzare l'intervento e quindi fisserà il periodo d'esecuzione dei lavori prescrivendo eventualmente la sorveglianza del proprio personale, i cui costi saranno rimborsati da AIPO/REGIONE. Nell'eventualità che in ragione dell'Art. 58 ex. DPR 753/80 o di altra disposizione dovesse insorgere la necessità di RFI di impartire prescrizione ad AIPO/REGIONE, quest'ultima accetta di attenersi alle stesse.

Le eventuali spese da rimborsare alla RFI saranno soggette alla maggiorazione della quota del 10% per spese generali e di quanto dovuto per I.V.A.

Tra le eventuali spese da rimborsare potranno essere ricomprese anche le spese di rallentamento treni e per le interruzioni alla circolazione dei treni qualora, a giudizio di RFI, tali provvedimenti fossero ritenuti necessari.

Art. 7: Inadempienze

Qualora RFI rilevasse inadempienze agli obblighi di manutenzione di cui all'articolo 6 tali da compromettere la stabilità e la funzionalità di tutte le opere, ne darà comunicazione a AIPO/REGIONE, la quale si obbliga fin da ora a provvedere non oltre il termine che sarà indicato da RFI.

Nel caso in cui AIPO/REGIONE non provvedesse a quanto sopra, ovvero si trattasse di lavori giudicati da RFI indilazionabili per la sicurezza dell'esercizio ferroviario, RFI potrà eseguire essa stessa i lavori occorrenti dandone preventiva comunicazione a AIPO/REGIONE. Quest'ultima fin d'ora si obbliga a rimborsare, con l'aumento del 10% per spese generali e della quota per I.V.A., tutte le spese che saranno sostenute da RFI, senza eccezione né riserve sollevando, peraltro, RFI medesima da ogni responsabilità per l'eventuale sospensione dell'utilizzo dell'opera che si rendesse necessaria per l'esecuzione dei suddetti lavori.

Art. 8: Accessi

Viene concesso fin da ora ed a proseguire per un tempo indeterminato la possibilità di accedere alla chiavica al fine di consentire la funzionalità della stessa e per la sua ordinaria manutenzione fino al limite che sarà disposto dall'Unità Linee Nord e fisicamente costituito da una recinzione di separazione da estendere per non meno di metri 10 ambo i lati, parallelamente alla linea ferroviaria; AIPO/REGIONE fin da ora rinuncia ad avanzare alcuna richiesta e/o pretendere alcun diritto di passo da esercitare sulla proprietà di RFI; RFI si riserva comunque il diritto di recintare la propria proprietà e/o di cambiare le condizioni di accesso e/o di limitarne gli usi senza che AIPO/REGIONE abbia in futuro da opporvisi.

E' fatto divieto a chiunque l'accesso non autorizzato alla sede ferroviaria, pertanto l'eventuale accesso per controlli, verifiche, lavori, manutenzioni ordinarie e straordinarie, per i quali è necessario accedere alla sede ferroviaria, potranno avvenire solo dopo l'autorizzazione del personale RFI di scorta abilitato alla Protezione Cantieri di Lavoro. Le prestazioni di agenti di scorta dovranno essere richieste a seguito di comunicazione preventive ed eventualmente compensate, secondo i costi delle tabelle di impiego del Personale di RFI.

Art. 9: Durata

La presente convenzione ha durata pari a 9 anni decorrenti dalla data di sottoscrizione ed è rinnovabile tacitamente, salvo diverso accordo tra le parti o qualora intervengano interventi che modifichino lo stato delle opere e per le quali occorre stipulare una nuova convenzione.

RFI si riserva la facoltà di recesso dalla presente Convenzione, da comunicare formalmente con 6 mesi di preavviso, qualora le aree in oggetto dovessero divenire temporaneamente e/o definitivamente strumentali all'esercizio ferroviario.

L'esecuzione delle opere dovrà avvenire entro mesi 12 decorrenti dalla data di consegna delle aree (cfr art.4) e fatta salva la possibilità di concedere eventuali proroghe.

Art. 10: Responsabilità dell'opera

AIPO/REGIONE si impegna a mantenere sollevata RFI da qualsiasi controversia, responsabilità ed onere che potrebbero sorgere con terzi in relazione all'acquisizione dei sedimi fondiari, alla realizzazione del nuovo argine, alla funzione contenitiva, alla sua manutenzione e nonché alla stessa presenza dell'opera.

Articolo 11: Foro Competente e Domicilio Fiscale

Le parti riconoscono che eventuali vertenze giudiziarie derivanti dalla presente convenzione vengano deferite alla cognizione del Tribunale Civile e Penale di Torino.

Ai fini e per tutti gli effetti della presente convenzione, le parti eleggono il proprio domicilio fiscale:

- RFI in Piazza della Croce Rossa n° 1 – ROMA

La corrispondenza ordinaria sarà da indirizzarsi agli indirizzi già noti della Direzione di Milano

- AIPO in Strada Garibaldi, 75 – 27100 Parma (PR).

- REGIONE in Piazza Piemonte n°1 – Torino. La corrispondenza ordinaria sarà da indirizzarsi al Settore Tecnico regionale Novara – Verbania.

Art. 12: Registrazione

Il presente Atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. n° 131 del 26/4/1986. Tutte le spese di scritturazione, bollo, registrazione, riproduzione tipi inerenti e conseguenti alla presente Convenzione sono a carico di AIPO.

Art. 13: Validità

La presente Convenzione viene sottoscritta digitalmente da R.F.I., AIPO e da Regione.

La data di inizio validità della Convenzione corrisponde alla data della sottoscrizione della stessa.

Art. 14: Trattamento dei dati personali

Le Parti si impegnano, per quanto di propria competenza, a garantire il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. e Regolamento UE 2016/679); autorizzano il trattamento dei dati al fine di dare esecuzione alla presente convenzione ed ogni onere da essa derivante; dichiarano di essere reciprocamente informate circa le modalità e le finalità dei trattamenti dei dati personali e delle informazioni che verranno effettuati per l'esecuzione della presente Convenzione.

Per la Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.

Per l'Agenzia Interregionale per il Fiume Po

Per la Regione Piemonte

Sottoscritto digitalmente tra le parti con firma digitale tipo PAdES
MILANO, Li _____